

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 30/1/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 22/5/2013 un contratto di prestito con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.279,64 (somma al netto dell'importo di € 925,21 già riconosciuti), di cui € 1.864,32 a titolo di "spese d'istruttoria", "commissioni di attivazione" ed "oneri per l'attività dell'intermediario", calcolati col criterio della curva degli interessi; € 1.340,53 a titolo di "commissioni di gestione" calcolate col *pro rata temporis*; oltre agli interessi legali "dal dovuto al saldo".

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48 ha svolto considerazioni sul fatto che la sentenza 'Lexitor' non sarebbe immediatamente trasponibile negli ordinamenti nazionali e che, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza porterebbe alla conclusione che in realtà non tutte gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma lo sono solo quelli di natura ricorrente; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni d'intermediazione e di attivazione e delle spese d'istruttoria; ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda il ristoro delle commissioni d'intermediazione; riguardo le commissioni di gestione, gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili



IAS/IFRS ed in conformità ai conteggi del piano di ammortamento sottoscritto ed accettato dal ricorrente in sede di stipula del contratto. Tuttavia, con l'intento di andare incontro alle esigenze del cliente, viene rinnovata l'offerta di rimborsare l'ulteriore somma di € 741,50 già proposti in riscontro al reclamo; ha svolto considerazioni circa la non spettanza delle spese legali (peraltro non domandate dal ricorrente).

Ha pertanto chiesto in via principale il rigetto del ricorso in tutte le sue istanze; in via subordinata, di contenere il rimborso da riconoscere nell'importo di € 741,50, già offerti al ricorrente in risposta al reclamo, in via ulteriormente subordinata, lo scomputo di quanto già rimborsato.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Risulta un abbuono di € 1.901,62 per interessi non maturati (su € 4.953,70 totali), nonché un abbuono di € 925,21 per commissioni di gestione non godute.

Per quanto riguarda le altre clausole contrattuali, gli oneri riconducibili alla voce "commissioni di attivazione" hanno natura *recurring* e pertanto sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, secondo l'orientamento pacificamente condiviso dai Collegi. Le spese di istruttoria hanno invece natura *up front*, al pari della commissione di intermediazione.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198) abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: "il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Infine, in relazione alle commissioni di gestione vale il criterio contrattuale, essendo versato in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione corrispondente a ciascuna rata, ed essendo la relativa somma già stata rimborsata al ricorrente, nulla è dovuto a tale titolo.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:



				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				38,39%	
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				350,00	Upfront	38,39%	134,36		134,36
Commissioni di attivazione				852,60	Recurring	60,00%	511,56		511,56
Commissioni di gestione				2.234,21	Criterio contrattuale	***	925,21	925,21	0,00
Commissioni d'intermediazione				3.654,00	Upfront	38,39%	1.402,68		1.402,68
Totale				7.090,81					2.048,59

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 2.048,59) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.279,64), la quale conteggia la quota di commissioni di gestione non goduta col criterio del *pro rata temporis* lineare. A tale somma si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.048,59, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA